

- Provincia di Modena -

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI MONTE SULLA SP. 21 DI SERRAMAZZONI AL KM. 20+525 NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI.

ORDINANZE N. 13/2023 E N. 33/2024 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELL'EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE.

CODICE INTERVENTO ER-UBIS-000399.

CUP G17H24000430001 - CIG B829514DEA.

TRA I SIGNORI

**ROSSI DR. LUCA** nato a [REDACTED] dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Dirigente del Servizio Viabilita' dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Martiri della Liberta' n. 34, ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3' dello Statuto della Provincia di Modena, per dare esecuzione alla propria determinazione n. 1908 del 09/09/2025, esecutiva dal 10/09/2025 ed efficace dal 01/10/2025;

**BOLZONI ERMAN**, nato [REDACTED] presidente a [REDACTED] dichiara di intervenire nel presente atto nella sua



qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante in nome e per conto della Ditta "C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP." (Codice Fiscale 00447840356) con sede in Reggio Emilia (RE), Via Pansa n. 55/I;

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 1908 in data 09/09/2025 del Dirigente del Servizio Viabilita' dell'Area Tecnica, Dr. Luca Rossi, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo comprensivo di I.V.A. pari ad Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero), assunto agli atti con Prot. n. 29318 del 27/08/2025 (CUP G17H24000430001 - CIG B829514DEA);
- che con la medesima determinazione i lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 36/2023 e art. 3 dell'Ordinanza n. 13/2023, alla ditta "C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.", che ha offerto il ribasso percentuale del 2,10% (due virgola dieci per cento), per il corrispettivo di Euro 63.185,10 (sessantatremilacentottantacinque virgola dieci) più I.V.A., come da offerta identificata con codice SATER n. PI394948-25;
- che l'impresa affidataria ha individuato quale dit-

ta esecutrice l'impresa GIANNINI EMORE S.R.L. con sede in Lama Mocogno (MO), via Pangone n.8 - Codice Fiscale 03333870362;

- che l'impresa C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi della Legge n. 190/2012 con provvedimento del Prefetto di Reggio Emilia n. 475/17, valido sino al 18/06/2026;

- che l'impresa esecutrice GIANNINI EMORE S.R.L. risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi della Legge n. 190/2012 con provvedimento del Prefetto di Modena n. 100395 in data 13/12/2024, valido sino al 12/12/2025;

- che la Provincia di Modena ha acquisito i Durc on Line rilasciati:

- dall'INPS con prot. N.50936081 avente validita' fino al 29/01/2026 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa appaltatrice;

- dall'INPS con prot. N.48216832 avente validita' fino al 09/03/2026 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa esecutrice;

- che in data 29/09/2025 sono stati conclusi, con esito positivo, i controlli di cui all'art. 94 del D.lgs n. 36/2023, disposti dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara;
- che non sussistono altre ipotesi di esclusione di cui agli artt. 95 e 98 del D.Lgs.n. 36/2023;
- che con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara, ai sensi della Legge n.190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti della Provincia di Modena;
- che con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara altresì, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter del D.Lgs n. 165/2001, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti della Provincia di Modena che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- che ai fini della presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Modena, presso la sede della Provincia di Modena in viale Martiri della Libertà n. 34; tutte le comunicazioni e intimazioni saranno ef-

fettuate al domicilio eletto, fintanto che non sarà comunicata una sua variazione;

- che per ciò che riguarda una più dettagliata disciplina del presente rapporto contrattuale, le parti rinviando al capitolato speciale d'appalto posto a base di gara;

- che il responsabile unico del progetto e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 01/12/2025.

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede in Reggio Emilia l'appalto dei lavori di consolidamento del muro di sostegno di monte sulla Sp. 21 di Serramazzone al km. 20+525 nel centro abitato del Comune di Serramazzone - Ordinanze n. 13/2023 e n. 33/2024 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio dell'Emilia Romagna, Toscana e Marche - Codice Intervento ER-OBIS-000399.

Il contratto è stipulato 'a misura' ai sensi

dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7 - Allegato I.7 del D.Lgs.n. 36/2023, le parti fanno espresso rinvio al Computo metrico estimativo per la definizione dell'importo di ciascun dei gruppi di categorie di lavorazioni ritenute omogenee.

#### **ART. 2 CONTENUTO DEL CONTRATTO**

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n.1908/2025, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza:

- 01 RELAZIONE TECNICA
- 02 STATO DI FATTO
- 03 ELABORATI GRAFICI
- 04 ELENCO PREZZI
- 05 COMPUTO METRICO
- 06 CAPITOLATO DI APPALTO
- 07 RELAZIONE CAM

B) Piano di sicurezza sostitutivo e Piano operativo di Sicurezza predisposto dall'impresa esecutrice.

Le parti fanno espresso rinvio, anche se non mate-

rialmente allegato al presente contratto, al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico che, controfirmati dalle parti, sono conservati agli atti dalla Provincia di Modena.

### **ART. 3 CORRISPETTIVO D'APPALTO**

Il corrispettivo dell'appalto è di Euro 63.185,10 (sessantatremilacentottantacinque virgola dieci) più I.V.A. di cui:

- a)- Euro 60.677,05 (sessantamilaseicentosettantasette virgola zerocinque) per lavori comprensivo di manodopera;
- b)- Euro 2.508,05 (duemilacinquecentotto virgola zerocinque) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Il corrispettivo comprende anche:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per

fornire i medesimi degli attrezzi ed utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennità varie;

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;

d) per i lavori: tutte le spese per mezzi d'opera, opere provvisoriale, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

Nel caso di varianti contrattuali che impongano nuovi prezzi, le parti danno atto che si procederà ai sensi dell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 4 CLAUSOLA DI REVISIONE**

Ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 36/2023, al ricorrere di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo ed operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3%, applicata alle prestazioni da eseguire, la stazione appaltante riconosce la revisione prezzi.



Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi dell'art. 60, comma 4-quater e dell'Allegato II.2-bis del D.lgs n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis del citato D.lgs n. 36/2023, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 5 PAGAMENTI**

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori

e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista autorizzato l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'appalto è ammessa l'anticipazione nella misura del 20% (venti per cento), da corrispondere all'appaltatore secondo le modalità e le disposizioni di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, a seguito di comprovata dichiarazione di effettivo inizio dei lavori da parte del Direttore dei Lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata nelle forme di cui allo Schema Tipo - Scheda Tecnica 1.3 o 1.3.1 del D.M. 16/09/2022 n. 193, di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e comprensiva di I.V.A.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Ai sensi dell'art. 21 del capitolato Speciale d'Appalto, i pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 26 del Capitolato Speciale d'appalto, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori, un importo non inferiore al 30% (trenta virgola zero per cento) dell'importo contrattuale.

#### **ART. 6 RISOLUZIONE**

Come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto, il presente contratto sarà risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 122, commi 1, 2, 3 e 4, del D.Lgs. n.36/2023.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle condizioni elencate specificatamente dall'art. 46, comma 2 del citato Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successivamente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce "Amministrazione trasparente - Disposizioni generali".

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Provincia in seguito alla risoluzione.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.

#### **ART. 7 RECESSO**

Ai sensi dell'art. 19ter del Capitolato Speciale d'Appalto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4ter e 92 comma 4 del Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante puo' recedere dal contratto in qualunque momento, purchè tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonchè del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

#### **ART.8 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI**

Il presente contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullità. È ammessa la cessione dei crediti nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023; l'eventuale cessione del credito è efficace ed opponibile se, entro 45 giorni dalla notifica alla stazione appal-

tante dell'avvenuta cessione dei crediti, la cessione non viene rifiutata dalla stazione appaltante con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario.

#### **ART. 9 CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 10 SOSPENSIONI**

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 121, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 la sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Come previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale

d'Appalto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs n. 36/2023 ed all'art. n. 8 dell'Allegato II.14 al citato D.Lgs.

#### **ART. 11 GARANZIE E ASSICURAZIONI**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. PC3ENOWE rilasciata dalla Zurcich Insurance Europe AG - agenzia NOE - in data 18/09/2025 per Euro 3.159,26 (tre milacentocinquantanove virgola ventisei), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 32762 in data 29/09/2025.

L'appaltatore ha comunicato, anche con riferimento all'impresa esecutrice, i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato le dichiarazioni di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia con

riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. 6001427981 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. - agenzia di Roma Monteverde - in data 26/09/2025, per un massimale di Euro 122.085,42 (centoventidueemilaottantacinque virgola quarantadue) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero) per responsabilità civile verso terzi, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 32762 in data 29/09/2025.

La suddetta polizza assicurativa dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

È fatta salva comunque la responsabilità dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

#### **ART. 13 ADEMPIMENTI VERSO I LAVORATORI DIPENDENTI**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del



presente appalto ai sensi dell'art.102 del D.Lgs.  
36/2023:

- a) l'appaltatore si obbliga applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) l'appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) l'appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Nel caso specifico l'appaltatore dichiara di impegnarsi, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs n. 36/2023, ad applicare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al settore CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative - codice F012 per tutta la durata dell'appalto.

L'impresa esecutrice dichiara di impegnarsi, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs n. 36/2023, ad applicare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al settore CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini - codice CCNL F015 - e CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini - codice F018 - per tutta la sua durata.

Come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del presente contratto, sia accertata l'inadempienza contributiva dell'appaltatore, relativamente al personale dipendente dell'affidatario, o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi autorizzati, impiegato nell'esecuzione del contratto, la sta-

zione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il predetto termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### **ARTICOLO 13 COLLAUDO - CRE**

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.

Ai sensi dell'art. 22 comma 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti di collaudo provvisorio ove necessario.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente il collaudo dei lavori, si rimanda alle norme di Legge.

#### **ART. 14 CONTENZIOSO**

Per la definizione delle controversie la competenza è

rimessa all'autorità giudiziaria ordinaria. Restano salve le ipotesi di ricorso alla procedura di accordo bonario per la definizione totale delle riserve annotate regolarmente in contabilità dall'appaltatore. Le parti fanno espresso riferimento a quanto indicato all'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI**

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica, utilizzando il Modello F24 - Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE).

Letto ed approvato, le parti sottoscrivono con firma digitale il presente atto.

Il presente contratto si intende perfezionato con l'apposizione dell'ultima firma digitale da parte del Dr. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica.

L'atto consta di ventuno pagine intere e fin qui di questa ultima.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
E COMMISSARIO STRAGORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE  
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

LA PROVINCIA DI MODENA

LUCA ROSSI

LA DITTA AGGIUDICATARIAE

ERMAN BOLZONI

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE